



Città di Piossasco

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell'11.04.2014

INDICE:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – DEPOSITI – FERETRI E TRASPORTI

I. CAPO - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

II. CAPO – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

III. CAPO – FERETRI

- Art. 8 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 9 Verifica e chiusura feretri
- Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 11 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 12 Targhetta di riconoscimento

IV. CAPO – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 13 Definizione di trasporto funebre
- Art. 14 Esercizio e definizione di attività funebre
- Art. 15 Servizi e trattamenti funebri
- Art. 16 Tanatocosmesi e rilevazione della maschera funebre
- Art. 17 Autopsie
- Art. 18 Imbalsamazione
- Art. 19 Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività
- Art. 20 Disponibilità della salma per insegnamento o scopi scientifici
- Art. 21 Trasporto funebre e attività funebre
- Art. 22 Orario del trasporto funebre
- Art. 23 Trasporti funebri gratuiti
- Art. 24 Trasporti funebri a pagamento
- Art. 25 Norme generali per i trasporti
- Art. 26 Trasporto di cassette di resti ossei e di urne cinerarie
- Art. 27 Riti Religiosi
- Art. 28 Trasferimento di feretri senza funerale
- Art. 29 Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
- Art. 30 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 31 Trasporto di ceneri e resti
- Art. 32 Trasporti all'estero o dall'estero

TITOLO II – CIMITERI

I. CAPO - CIMITERI

- Art. 33 Cimitero comunale
- Art. 34 Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 35 Campi e reparti speciali nel cimitero
- Art. 36 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 37 Riti funebri all'interno del cimitero

II. CAPO - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO CIMITERIALE

- Art. 38 Piano cimiteriale

III. CAPO - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 39 Inumazione
- Art. 40 Cippi indicativi di campi comuni e fosse
- Art. 41 Coprifossa, epigrafi, cordoli, aiuole e ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Art. 42 Tumulazione
- Art. 43 Tumulazione in loculo
- Art. 44 Tumulazione in celletta ossario

IV. CAPO - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 45 Esumazioni ordinarie
- Art. 46 Esumazioni straordinarie
- Art. 47 Estumulazioni ordinarie
- Art. 48 Estumulazioni straordinarie
- Art. 49 Esumazioni ed estumulazioni disposte dall'Autorità giudiziaria
- Art. 50 Ossario comune
- Art. 51 Oggetti da recuperare
- Art. 52 Disponibilità dei materiali

V. CAPO - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI.

- Art. 53 Cremazione
- Art. 54 Crematorio
- Art. 55 Urne cinerarie
- Art. 56 Autorizzazione alla cremazione di salma
- Art. 57 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa
- Art. 58 Conservazione, affidamento e dispersione ceneri

VI. CAPO - POLIZIA DEI CIMITERI.

- Art. 59 Orario
- Art. 60 Disciplina dell'ingresso e dei divieti
- Art. 61 Fiori e piante ornamentali
- Art. 62 Rifiuti cimiteriali

TITOLO III – CONCESSIONI

- Art. 63 Tipologie di sepolture

I. CAPO – TUMULAZIONE IN LOCULO

- Art. 64 Concessione cimiteriale
- Art. 65 Adempimenti conseguenti alla scadenza della concessione di loculo
- Art. 66 Retrocessione di loculi e rimborsi
- Art. 67 Decadenza di concessione di loculo

II. Capo – TUMULAZIONE IN CELLETTA OSSARIO

- Art. 68 Concessione cimiteriale
- Art. 69 Retrocessione e decadenza di celletta
- Art. 70 Adempimenti conseguenti alla scadenza della concessione di celletta

III. Capo – TUMULAZIONE IN EDICOLA FUNERARIA O SEPOLCRO (TOMBE DI FAMIGLIA)

- Art. 71 Concessione cimiteriale area per tumulazione in edicola funeraria o sepolcro
- Art. 72 Diritto d'uso
- Art. 73 Cessione dei diritti d'uso
- Art. 74 Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte
- Art. 75 Rinnovo
- Art. 76 Decadenza dalla concessione
- Art. 77 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

TITOLO IV – MANUTENZIONE, LAVORI PRIVATI E PERSONALE DEI CIMITERI

I. CAPO - MANUTENZIONE, IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 78 Manutenzione delle sepolture
- Art. 79 Lavori privati nelle aree in concessione
- Art. 80 Orario di lavoro
- Art. 81 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
- Art. 82 Vigilanza

II. CAPO - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- Art. 83 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri e per il personale dipendente dalle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali
- Art. 84 Divieti di seppellimento e di esumazione

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

I. CAPO – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 85 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 86 Cautele
- Art. 87 Sanzioni e reati
- Art. 88 Tariffe e canoni di concessione
- Art. 89 Informazione ai cittadini

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – DEPOSITI – FERETRI E TRASPORTI

I. CAPO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:
 - **Campo Indecomposti:** luogo delimitato e destinato alla inumazione delle salme indecomposte a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione
 - **Cellette ossario (o cellette):** un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni, estumulazioni o urne cinerarie;
 - **Cinerario comune:** luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per la conservazione indistinta;
 - **Edicola funeraria:** tomba di famiglia con loculi e/o cellette fuori terra per sepolture private;
 - **Estumulazione:** l'operazione di disseppellimento di una salma/resti mortali o ossei/ceneri da tomba/loculo/cellette ossario;
 - **Esumazione:** l'operazione di disseppellimento di una salma/resti mortali o ossei da terra;
 - **Feretro:** il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
 - **Giardino del ricordo:** luogo destinato all'accoglimento delle ceneri, derivanti da cremazione delle salme, per la dispersione;
 - **Inumazione:** la sepoltura della salma in terra sia esso campo comune o concessione;
 - **Loculo:** manufatto destinato ad accogliere un feretro.
 - **Ossario comune:** luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;
 - **Salma:** corpo umano privo di funzioni vitali;
 - **Sepolcreto:** tomba di famiglia con loculi e/o cellette sotterranei per sepolture private;
 - **Traslazione:** il trasferimento di un feretro da un loculo a un altro o da edicola/sepulcreto a loculo o viceversa, all'interno del cimitero;
 - **Tumulazione:** la sepoltura della salma in loculo o tomba.
3. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265, del D.P.R. del 1/02/1964 n. 185; del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 28/11/2000 n. 396 (Regolamento di Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 26 del 28/02/2001 e della Legge n. 130 del 30/03/2001 e relativo regolamento di attuazione, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, delle L.R. Piemonte n.60 del 22/05/1980, n.53 del 29/12/1981, n.30 del 26/10/1982 e n. 20 del 31/10/2007, della L.R. Piemonte n. 15 del 3/08/2011 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31.10.2001 n.20 <Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri>, del Decreto del Presidente della Giunta Regione Piemonte 8/08/2012 n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 della Legge regionale 3.08.2011 n. 15 "Disciplina delle attività e dei

- servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”).
4. Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.
 5. Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

Art. 2 Competenze

1. Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla ASL, il Comune di Piosasco svolge le attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1 secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Regione e dal presente Regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente e l'eventuale contratto di servizio con le forme previste dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente sia per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 4 Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque forma l'abbia espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, in assenza di parenti di primo grado, è altresì data a persona convivente con il deceduto, risultante dallo stato di famiglia anagrafico, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.
5. L'ordine su esposto deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, l'estumulazione, il trasferimento della salma, dei resti ovvero delle ceneri.

Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, riconosciuti espressamente da disposizioni di legge o di regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservanza delle salme presso il deposito di osservazione o l'obitorio;
 - c. il recupero e il trasporto delle salme di persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico per accidente e di quelle non identificate;
 - d. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - e. le esumazioni e le estumulazioni ordinarie quando non vi sono richieste dei familiari per la sistemazione dei resti diversa dall'ossario comune;
 - f. la fornitura del feretro, il trasporto funebre in ambito comunale, l'inumazione in campo comune e la cremazione per le salme di persone decedute sul territorio comunale, residenti, indigenti o appartenenti a famiglia indigente o sconosciute decedute nel

territorio del Comune e che comunque non abbiano parenti o affini che vi provvedano, che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, o i cui eredi o familiari non abbiano provveduto altrimenti, salvo diritto di rivalsa sugli eventuali beni del defunto o sugli eredi. Lo stato di indigenza dovrà essere documentato da relazione del Servizio Sociale.

Art. 6 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono visibili al pubblico nel cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7/08/1990 n. 241.

II. CAPO – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

1. Qualora il decesso avvenga in luogo pubblico o in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato previa autorizzazione del medico del servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero o in camere mortuarie o sale autoptiche di altri comuni previa convenzione da stipulare con i medesimi.
3. E' facoltà del Comune istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 15 del D.P.R. 285/1990, anche presso ospedali ed istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive – diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza delle salme; in questo locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/02/1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale specializzato.

III. CAPO – FERETRI

Art. 8 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui

- al successivo art. 10 del presente Regolamento.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; ad accezione della madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, come stabilito dall'art. 7 della Circolare M.S. 24/1993.
 5. Se la salma risulta portatrice di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e l'apposizione del sigillo di cui al punto 9.7, 2° capoverso, della Circolare Min. San. 24/09/2003 n. 24, sono eseguiti dal personale incaricato dall'impresa di pompe funebri, sia sulla parte di certificato redatto dal Medico Necroscopo da consegnarsi ai necrofori del cimitero di arrivo, sia sul feretro, a garanzia dell'integrità del feretro stesso e del suo contenuto.
2. Il personale incaricato dall'impresa di pompe funebri si accerta inoltre della stretta rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990 sia per il trasporto sia per il tipo di sepoltura cui è destinato, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive - diffuse, secondo quanto prescritto dagli artt. 18 e 25 del medesimo D.P.R..
3. Il trattamento antiputrefattivo previsto dagli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/1990, eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero, è competenza del personale dipendente dell'U.O.A. Medicina Legale a norma dell'art. 3 c.2 D.G.R. Piemonte 25-8503 del 24/2/2003).
4. La chiusura del feretro dovrà avvenire, per obiettive ragioni di igiene, dovute allo stato di conservazione della salma, entro un tempo congruo, nel rispetto delle esigenze familiari legate alle modalità di espressione del lutto e delle cerimonie funebri ed in relazione alle situazioni ambientali e climatiche.

Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) *per inumazione:*
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) verniciato con prodotti ecologici. I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/1990;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati ai sensi del successivo art. 39, anche se non rispondono alle caratteristiche sopra riportate. In caso siano composte da doppia cassa, sarà praticata nella parte superiore della cassa metallica idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione;
 - b) *per tumulazione:*
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, indifferentemente interna od esterna, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 77 del D.P.R. 285/1990;
 - c) *per cremazione:*
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 4), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km.

- dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), con preferenza della cassa metallica all'esterno, laddove il percorso sia superiore ai 100 km;
 - i trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lett. b), con preferenza della cassa metallica all'esterno.
2. Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero.
 3. In caso di inumazioni di feretri provenienti da Comuni con percorso superiore a 100 Km. si applicano le disposizioni di cui al punto b) precedente.
 4. Per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno con spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 285/90.
 5. Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, l'incaricato del servizio di custodia del cimitero accerta lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, disponendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990.
 6. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per territorio rispetto al Comune di partenza.
 7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero, idonei a fissare o a naturalizzare i gas della putrefazione.

Art. 11 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lett. a) e lett. c) sub. 1 per salme di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come stabilito all'art. 5 c. 2 lett. f del presente Regolamento.

Art. 12 Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. In caso di trasporto fuori comune o all'estero i feretri dovranno essere muniti di sigillo con le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

IV. CAPO – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 Definizione di trasporto funebre

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali.
2. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere, ceneri o di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata,

- al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nella nozione di trasporto di salma sono altresì compresi: la sua raccolta, la vestizione ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
 4. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dagli artt. 8 e 9 del Regolamento Regione Piemonte approvato con Decreto del Presidente Giunta Regione Piemonte n. 7/R dell'8/8/2012, dalla delibera di G.R. Piemonte 13.01.2014 n. 13-7014, nonché dalle norme di cui al presente regolamento.
 5. L'UOA Medicina Legale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di salme nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 14 Esercizio e definizione di attività funebre

1. Per "attività funebre" si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
 - trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
2. L'attività funebre è svolta conformemente a quanto stabilito dagli artt. 2 e seguenti del Regolamento Regionale approvato con Decreto del Presidente Giunta Regione Piemonte n. 7/R dell'8/08/2012.

Art. 15 Servizi e trattamenti funebri

1. I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 14 comma 1, comporta le seguenti attività:
 - trasporto della salma durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità Giudiziaria;
 - assistenza alla composizione della salma;
 - fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
 - suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero cittadino;
 - noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. ove necessario.
3. L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

Art. 16 Tanatocosmesi e rilevazione della maschera funebre

1. E' consentita la tanatocosmesi.
2. E' consentita la rilevazione della maschera di un defunto, previa autorizzazione del Sindaco, che può concederla trascorso il periodo di osservazione e sotto la sorveglianza del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L.

Art. 17 Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, debbono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio dell'ASL ed essa

vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.07.1934 n. 1265 e s.m.i.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo la normativa vigente.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 18 Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione della salma devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su di una salma l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco ai sensi dell'art. 15 del Regolamento della Regione Piemonte n. 7/R dell'8/08/2012.

Art. 19 Imbalsamazione cadaveri portatori di radioattività

1. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive, ai sensi dell'art. 15 c.4 del Regolamento della Regione Piemonte n. 7/R dell'8/08/2012.

Art. 20 Disponibilità della salma per insegnamento o scopi scientifici

1. E' autorizzata la consegna della salma destinata all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, in adempimento alla volontà testamentaria del defunto, a norma degli artt. 35, 40, 41 e 42 del D.P.R. 285/1990.

Art. 21 Trasporto funebre e attività funebre

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, ai sensi degli artt. 3 e seguenti del Regolamento Regione Piemonte n. 7/R dell'8/08/2012 e viene effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente Regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto delle salme deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale.
4. I trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei ed eseguiti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.P.R. 285/1990, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, nonché in adempimento al punto 5 della delibera G.R. 13.01.2014 n. 13-7014.

Art. 22 Orario del trasporto funebre

1. La Giunta comunale con proprio provvedimento disciplina l'orario dei trasporti funebri con destinazione al cimitero cittadino.
2. I trasporti funebri hanno luogo dal lunedì al sabato sia in orario mattutino che pomeridiano. Qualora una salma proveniente da altro Comune, venga comunque trasportata al Cimitero in orario diverso da quello indicato, sarà accettata a condizione che vi giunga almeno 1 ora prima della chiusura, diversamente sarà depositata nella camera mortuaria, in conformità a quanto stabilito all' art. 7 e verrà sepolta durante il primo turno lavorativo utile.
3. I servizi funebri destinati ai cimiteri cittadini, di norma, non vengono effettuati nei giorni di: Domenica, Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, Natale.
4. Per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non potranno essere sospesi per due giorni consecutivi. Nel caso si verificino due giorni festivi consecutivi i servizi funebri saranno comunque garantiti almeno in una giornata da valutarsi di volta in volta nel rispetto degli orari stabiliti.

5. E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
6. I trasporti effettuati in forma pubblica soggiacciono alle norme generali previste dal Codice della Strada. Fatti salvi casi eccezionali, il Corpo di Polizia Municipale assicura l'assistenza e la disciplina del traffico durante lo svolgimento di tali cortei funebri.

Art. 23 Trasporti funebri gratuiti

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - salme decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato) dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti;
 - salme di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, di cui all'art. 5 c. 2 lett. f del presente Regolamento.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari.

Art. 24 Trasporti funebri a pagamento

1. Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto delle salme, sono effettuati da imprese in possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 14 c. 2 del presente Regolamento.

Art. 25 Norme generali per i trasporti

1. Per il trasporto di salme per o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. n. 1379 del 01/07/1937, o Stati non aderenti, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990. In tali casi è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo, salvo che la salma sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, fino al raggiungimento della destinazione, in possesso dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, nave o aereo, l'autorizzazione deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
5. Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero per essere inumata o tumulata se non accompagnata:
 - dal permesso di seppellimento rilasciato dal Responsabile della Polizia Mortuaria;
 - dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile della Polizia Mortuaria;
 - da ogni altro eventuale documento richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna del feretro.

Art. 26 Trasporto di cassette di resti ossei e di urne cinerarie

1. Il trasporto di cassette contenenti resti ossei o di urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285. Tale autorizzazione costituisce documento di accompagnamento obbligatorio in tutte le fasi di trasporto.
2. Nel caso di trasporto internazionale si applica quanto stabilito con circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.9.1993.

Art. 27 Riti Religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il feretro può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. E' permessa la celebrazione di riti funebri all'interno del cimitero a norma dell'art. 37 del presente regolamento.

Art. 28 Trasferimento di feretri senza funerale

1. Il trasporto di salme al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., e i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego dei mezzi di cui al primo comma.

Art. 29 Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte di malattie infettive-diffusive il Direttore dell'UOA Medicina Legale prescriverà le norme relative al trasporto della salma e/o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, nonché i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché la salma sia trasportata al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore dell'UOA Medicina Legale dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 30 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. A richiesta degli interessati è autorizzato, dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000, il trasporto delle salme nei cimiteri di altri Comuni, corredato dai seguenti documenti:
 - a) Autorizzazione al seppellimento rilasciata dal Responsabile della Polizia Mortuaria del Comune di decesso;
 - b) Autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile della Polizia Mortuaria del Comune di decesso;
 - c) Eventuale comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune nel quale la salma transita per speciali onoranze.
2. I feretri provenienti da altri Comuni, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune di Piossasco, devono essere trasportati direttamente al cimitero, ove sarà accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.
3. Le modalità richiamate ai commi precedenti si applicano anche ai trasporti delle salme destinate alla cremazione.

Art. 31 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco

aventi le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, come stabilito all' art. 55 del presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui alla lett. d) del paragrafo 14.1 della Circ. Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

Art. 32 Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. n. 1379 del 01/07/1937 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28/29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
2. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/4/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata R.D. 16/6/1938, n. 1055.
3. I trasporti per l'estero si autorizzano in osservanza dell'art. 9 c.3 del presente regolamento.

TITOLO II – CIMITERI

I. CAPO - CIMITERI

Art. 33 Cimitero comunale

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale di Piossasco sito in via Nino Costa.
2. Il cimitero comunale è costituito da campi destinati alle inumazioni nel rispetto dell'art. 49, 68 e seguenti, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990 e, proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture particolari (individuali, familiari o collettive) ai sensi dell'art. 90 e seguenti del predetto Regolamento di Polizia Mortuaria.

Art. 34 Disposizioni generali - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. E' vietato il seppellimento delle salme in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione di salma, resti ossei, resti mortali, ceneri, nati morti, prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.
3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/1990 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Piossasco.

Art. 35 Campi e reparti speciali nel cimitero

1. Fermo restando il carattere civile del cimitero, all'interno di esso, possono essere istituiti, in relazione alla disponibilità, campi speciali per l'inumazione o tumulazione di appartenenti a comunità religiose o reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Nei campi e reparti speciali i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture del cimitero.
4. Qualora siano richiesti periodi superiori, l'area viene concessa in via onerosa ai richiedenti, secondo quanto previsto nel tariffario, per una durata non superiore a 99 anni, rinnovabile alla scadenza; si applicano in tal caso, le norme previste per le sepolture private.

5. Nel cimitero comunale è istituito un reparto denominato *Campo Infanti*, riservato alle salme di bambini deceduti fino a 10 anni di età, ai neonati deceduti in conseguenza al parto o nati morti ed i prodotti del concepimento, salvo richiesta di sepoltura privata.
6. Nel cimitero comunale è istituito un reparto denominato *Campo Indecomposti*, riservato all'inumazione di salme a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione il cui processo di mineralizzazione non è giunto a compimento.
7. All'interno del cimitero possono essere collocati cippi commemorativi a testimonianza di futura memoria di cittadini illustri o benemeriti che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con provvedimento motivato della Giunta Comunale.

Art. 36 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme, le ceneri, i resti e le parti anatomiche di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che siano stati residenti per almeno un periodo negli ultimi 10 anni.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti le salme, le ceneri e i resti delle persone che risultino essere concessionarie o destinatari, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Nei reparti speciali di cui all'art. 35 c. 1, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti, gli eredi o aventi titolo.
4. La sepoltura delle parti anatomiche viene effettuata mediante inumazione nel *Campo Infanti*, di cui all'art. 35 c. 5, salvo richiesta di sepoltura privata.
5. Nel *Campo Indecomposti*, di cui all'art. 35 c. 6, vengono inumate le salme derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione avvenute nel Cimitero di Piovascote.

Art. 37 Riti funebri all'interno del cimitero

1. Nell'interno del cimitero, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. E' permessa la celebrazione di riti funebri di confessioni religiose diverse dalla cattolica i cui rapporti siano regolati da Intese stipulate con lo Stato Italiano e approvate con Legge, ossia:
 - Tavola Valdese;
 - Unione Italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno;
 - Assemblee di Dio in Italia;
 - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
 - Unione Cristiana Evangelica Battista;
 - Chiesa Evangelica Luterana in Italia;
 - Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
3. E' permessa la celebrazione di riti funebri di confessioni religiose diverse dalla cattolica i cui rapporti siano regolati da Intese firmate con lo Stato Italiano ma non approvate con Legge, ossia:
 - Chiesa Apostolica in Italia
 - Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni
 - Congregazione cristiana dei testimoni di Geova
 - Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale
 - Unione Buddhista italiana (UBI)
 - Unione Induista Italiana
4. Per i culti che non abbiano ancora stipulato intese, trovano applicazione le disposizioni della Legge 24.06.1929 n.1159 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 28.02.1930 n.289.
5. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comando della Polizia Municipale e, per conoscenza, al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria c/o l'Ufficio dello Stato Civile.

II. CAPO - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 38 Piano cimiteriale

1. Il Comune è dotato di un Piano Regolatore Cimiteriale redatto in conformità alle norme vigenti. La superficie attualmente occupata dal Cimitero Comunale, delimitata da recinzione lungo tutto il perimetro, si estende per circa mq 24.308 suddivisa in funzione della tipologia di sepoltura come meglio descritto e riportato nelle tavole di Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Il Cimitero Comunale è altresì provvisto di:
 - a) n. 3 ripostigli localizzati lungo il lato Nord e Sud;
 - b) n. 1 servizio igienico pubblico accessibile dall'esterno del cimitero in prossimità degli ingressi;
 - c) n. 1 ufficio per gli operatori del Servizio di Custodia;
 - d) due locali, situati in prossimità dell'ingresso
3. Per quanto riguarda la disponibilità del deposito di osservazione e dell'obitorio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.

III. CAPO - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 39 Inumazione

1. L'inumazione è il seppellimento della salma, racchiusa in un feretro di solo legno e con le caratteristiche di cui al precedente art. 10, in una fossa scavata in terra.
2. Le sepolture per inumazione, sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata ed hanno la durata minima di anni 10 dal giorno del seppellimento.
3. Per le forme di seppellimento di cui al presente articolo non è prevista la stipula di formale atto concessorio.
4. Le sepolture per inumazione nel *Campo Infanti* hanno la durata minima di anni 5 dal giorno del seppellimento.
5. Le sepolture per inumazione nel *Campo Indecomposti* hanno la durata minima di anni 5 dal giorno del seppellimento.
6. Il servizio di inumazione, salvi i casi in cui si tratti di salma di persona indigente od appartenente a famiglia indigente ai sensi dell'art. 5 comma 2 lettera f) del presente Regolamento, è sottoposto al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.
7. Previo parere favorevole rilasciato dall'Autorità Sanitaria competente ai sensi di legge, per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione della salma avvolta unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco, come stabilito dall'art. 8 ultimo comma della Circ. Ministero Sanità n. 10 del 31.07.1998.
8. I campi di inumazione, in relazione alle dimensioni degli stessi, raggruppano un determinato numero di fosse divise in file. Le fosse devono essere occupate iniziando da un'estremità fino ad arrivare a quella opposta occupando ogni fossa successivamente, senza soluzione di continuità.

Art. 40 Cippi indicativi di campi comuni e fosse

1. Ogni campo comune di inumazione e ogni fossa devono essere contraddistinti secondo le norme definite dal Piano Regolatore Cimiteriale in vigore.

Art. 41 Coprifossa, epigrafi, cordoli, aiuole e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Si applicano le disposizioni contenute nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale in vigore.

Art. 42 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi, cellette ossario, sepolcreti, edicole funerarie) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

Art. 43 Tumulazione in loculo

1. All'atto della tumulazione in loculo costruito dal Comune e dato in concessione ai privati, si instaura l'obbligo dell'iscrizione sulla lastra frontale di chiusura, da parte dei concessionari ed a loro totale carico, dei dati anagrafici del defunto a norma del comma 2 del presente articolo.
2. Sulla lastra frontale del loculo dovranno risultare i seguenti dati:
 - nome e cognome del defunto;
 - data di nascita e di morte;
 - sono ammessi i due cognomi per le donne coniugate;
 - la fotografia su ceramica o altro materiale non deperibile.
3. E' ammessa una brevissima epigrafe in lingua italiana. Sono altresì ammesse brevissime epigrafi in latino, ebraico o nelle rispettive lingue per gli stranieri, seguite dalla traduzione in italiano. Ulteriori iscrizioni devono essere autorizzate dal Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio previa formale richiesta scritta. Non sono ammesse frasi offensive delle persone e delle altre religioni.
4. L'apposizione di lapidi contenenti epigrafi o arredi non conformi dà facoltà al Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio di disporre la loro rimozione, previa notifica al concessionario di diffida ad eliminare l'irregolarità entro 10 giorni dal ricevimento.
5. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro della lastra frontale e delle scritte, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa, i quali, dovranno avere l'accortezza di non danneggiare, né occupare con fiori e altri oggetti lo spazio dei loculi confinanti né recare danno alle lastre e agli arredi dei loculi sottostanti.
6. E' fatto assoluto divieto occupare con vasi, piante, piccoli arbusti, targhe ricordo, monili, suppellettili e quant'altro il marciapiede antistante i loculi, ancorché di ridottissime dimensioni. Parimenti è fatto divieto di appendere, anche provvisoriamente, alle lastre, ai portafiori o porta-luci qualsiasi oggetto, in materiale deperibile o tale da rappresentare pregiudizio per l'incolumità delle persone. In caso di inadempienza il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio, disporrà d'autorità la rimozione dei vasi e degli oggetti non a norma. Gli oggetti e i vasi rimossi saranno conservati per n. 15 giorni nel magazzino del cimitero comunale al fine del ritiro da parte dell'avente titolo. Decorsi 15 giorni senza che vi sia stato reclamo, le piante che potranno essere messe a dimora verranno interrate nel cimitero stesso, mentre gli oggetti saranno smaltiti nel rispetto del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive, e per tutto quanto non previsto si applicano le norme di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale vigente.

Art. 44 Tumulazione in celletta ossario

1. All'atto della tumulazione in celletta ossario costruita dal Comune e data in concessione ai privati, si instaura l'obbligo dell'iscrizione sulla lastra frontale di chiusura, da parte dei concessionari ed a loro totale carico, dei dati anagrafici del defunto a norma del comma 2 del presente articolo.
2. Sulla lastra frontale della celletta ossario dovranno risultare solo i seguenti dati:
 - nome e cognome del defunto;
 - data di nascita e di morte;
 - sono ammessi i due cognomi per le donne coniugate;
 - la fotografia su ceramica o altro materiale non deperibile.
3. Per quanto non regolamentato al presente articolo si richiamano i commi 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 43.

IV. CAPO - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 45 Esumazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del turno ordinario di inumazione di 10 anni; termine che può essere prorogato sulla base delle verifiche di cui all'art. 58 del

- D.P.R. n. 285/90 riportate nel Piano Regolatore Cimiteriale, periodicamente aggiornate, e della disponibilità e/o esigenze del momento.
2. Sono altresì esumazioni ordinarie quelle eseguite in seguito a successiva sepoltura dopo il 1° turno per le salme non mineralizzate di cui al successivo comma 7.
 3. Le esumazioni ordinarie dai campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, nel rispetto degli artt. 82, 84 e 85 del DPR 285/1990.
 4. Entro il 31 luglio di ogni anno, a cura del Responsabile di Polizia Mortuaria sarà esposto, nella bacheca all'ingresso del cimitero, l'elenco delle salme per le quali si intende procedere all'esumazione con invito ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione a comunicare il proprio recapito nonché l'interesse al recupero dei resti. L'elenco di cui al presente comma sarà altresì pubblicato all'albo pretorio *online*.
 5. I familiari del defunto, le cui generalità siano note all'Ufficio di Stato Civile, saranno avvisati dell'esumazione con lettera o comunicazione telefonica.
 6. I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. I resti mortali possono altresì essere conferiti nell'ossario comune, con apposita liberatoria di tutti gli aventi titolo.
 7. In caso di mancato interesse dei familiari entro il 31 ottobre del medesimo anno di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo, circa la destinazione dei resti mortali, il Comune è autorizzato a procedere alla esumazione con obbligo di provvedere alla tracciabilità dei resti ossei per ulteriori 2 anni.
 8. Le salme che risulteranno non mineralizzate saranno reinumate nel reparto speciale denominato *Campo Indecomposti* di cui all'art. 35 c. 6 del presente Regolamento, previo addizionale di sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda acquifera. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per incompleta mineralizzazione è stabilito in 5 anni, ai sensi dell'art. 39 c. 5 del presente Regolamento. Parimenti la salma non completamente mineralizzata può essere avviata alla cremazione a richiesta degli aventi titolo o su disposizione del Sindaco ai sensi dell'art. 57 del presente Regolamento. In caso di disinteresse al trattamento dei resti da parte degli aventi titolo, decorsi 2 anni per i resti ossei tumulati e 5 anni per i resti inumati ai sensi del comma 7 del presente articolo, senza che gli aventi titolo abbiano manifestato interesse i resti verranno conferiti in ossario comune su disposizione d'ufficio senza che venga dato ulteriore avviso.
 9. Salvo che non vi siano particolari ragioni di urgenza o opportunità, non vengono effettuate operazioni di esumazione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, nonché nel periodo compreso tra il 25 ottobre e il 10 novembre di ogni anno.
 10. Le operazioni di esumazione richieste dagli aventi titolo sono soggette al pagamento delle relative tariffe salvo il caso in cui gli stessi manifestino la volontà di abbandonare i resti.
 11. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni contenute nelle norme di cui al Capo XVII del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, della Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24 nonché nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22/12/2008.

Art. 46 Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del periodo ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta degli aventi titolo ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dagli aventi titolo possono essere effettuate, previo parere dell'ufficio competente sulla fattibilità tecnica, con autorizzazione del Sindaco, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per trasferimento di salma fuori comune;
 - b) per cremazione;
 - c) per trasferimento in tomba di famiglia;
 - d) per abbinamento da sepoltura in terra a loculo, effettuato esclusivamente a favore di salme di coniugi, parenti affini in linea retta di 1° grado, parenti in linea collaterali di 2° grado.

- e) per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura inadeguata, per le barriere architettoniche esistenti, a loculo per tutti i casi in cui ricorrono condizioni personali, opportunamente certificate, per coniuge o parente di primo grado del defunto.
3. Per le esumazioni straordinarie da effettuarsi entro i 2 anni dalla inumazione, è necessario acquisire il nulla osta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica al fine dell'esclusione di morte causata da malattia infettiva – diffusiva secondo l'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.
 4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Direttore dell'UOA Medicina Legale, dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
 5. Le operazioni di esumazione straordinaria, richieste dagli aventi titolo, sono soggette al pagamento delle relative tariffe da parte dei medesimi.
 6. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
 7. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non si possono effettuare nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre ai sensi dell'art. 84 DPR 285/1990, nonché nel periodo compreso tra il 25 ottobre e il 10 novembre di ogni anno.

Art. 47 Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del turno ordinario di permanenza nel loculo non inferiore a 20 anni nei seguenti casi:
 - a) richieste dagli aventi titolo;
 - b) stabilite d'ufficio a seguito di scadenza di concessione cimiteriale per sepoltura privata.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali o da personale autorizzato secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
3. I resti mortali possono essere raccolti in cassette di zinco aventi le caratteristiche di cui all'art. 36 del D.P.R. 285/1990, da destinare alle cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Possono altresì essere conferiti nell'ossario comune previa liberatoria degli aventi titolo.
4. Se la salma estumulata non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, essa è avviata per l'inumazione nel *Campo Indecomposti* previa apertura della cassa di zinco e addizionamento di sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda acquifera. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per incompleta mineralizzazione è stabilito in 5 anni ai sensi dell'art. 39 c. 5 del presente Regolamento. Parimenti la salma non completamente mineralizzata può essere avviata alla cremazione a richiesta degli aventi titolo o su disposizione del Sindaco ai sensi dell'art. 57 del presente Regolamento.
5. In caso di mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali, per le operazioni di estumulazione ordinaria di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo, nei termini stabiliti all'art. 65 c. 2, il Comune procederà come stabilito all'art. 65 c. 3 del presente Regolamento.
6. Il Sindaco, in relazione ai luoghi ed agli esiti della estumulazione, può fissare un periodo di inumazione diverso con propria ordinanza.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco.
8. Le operazioni di estumulazione ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo sono soggette al pagamento delle relative tariffe dagli aventi titolo salvo il caso in cui gli stessi manifestino la volontà di abbandonare i resti.
9. Salvo che non vi siano particolari ragioni di urgenza o opportunità, non vengono effettuate operazioni di estumulazione nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, nonché nel periodo compreso tra il 25 ottobre e il 10 novembre di ogni anno.

Art. 48 Estumulazioni straordinarie

1. L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita prima dello scadere del turno ordinario di permanenza nel loculo pari a 20 anni, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o a richiesta degli aventi titolo come individuati all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Le estumulazioni straordinarie, a richiesta degli aventi titolo, possono essere effettuate, previa autorizzazione del Sindaco e con oneri a carico dei richiedenti, esclusivamente nei seguenti casi:
 - per trasferimento di salma in altro cimitero;
 - per trasferimento di salma in altra sepoltura dello stesso cimitero;
 - per procedere alla cremazione;
 - per abbinamento da loculo a loculo, effettuato esclusivamente a favore di salme di coniugi, parenti affini in linea retta di 1° grado, parenti in linea collaterali di 2° grado;
 - per trasferimento da qualunque tipo di sepoltura inidonea, per le barriere architettoniche esistenti, a loculo per tutti i casi in cui ricorrono condizioni personali, opportunamente certificate, per coniuge o parente di primo grado del defunto.
 - Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le estumulazioni straordinarie non si possono effettuare nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre ai sensi dell'art. 84 DPR 285/1990, nonché nel periodo compreso tra il 25 ottobre e il 10 novembre di ogni anno.

Art. 49 Esumazioni ed estumulazioni disposte dall'Autorità giudiziaria

1. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione disposte dall'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 46 c. 1 e art. 48 c. 1 del presente regolamento, è previsto il preventivo pagamento delle spese sostenute dal Comune, da parte dei soggetti interessati, ovvero da parte di chi abbia richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento di esumazione o estumulazione.

Art. 50 Ossario comune

1. Il cimitero è dotato di un ossario, consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni e non richieste dai familiari per collocarli in sepoltura privata.
2. In caso di necessità, per far spazio a nuovi conferimenti, le ossa contenute nell'ossario comune possono essere calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono conferite nel cinerario comune.

Art. 51 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto, come individuati all'art. 4 del presente Regolamento, devono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa sia eseguita e presenziano alle operazioni direttamente o per rappresentanza.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere consegnati all'ufficio oggetti rinvenuti, previo verbale di rinvenimento, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto, come individuati all'art. 4 del presente Regolamento, per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, all'atto delle esumazioni e delle estumulazioni nessuno, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria, può prelevare parti della salma, di indumenti od oggetti.

Art. 52 Disponibilità dei materiali.

1. Venendo a scadere le sepolture private e ordinarie a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate per opere di miglioramento generale del Cimitero stesso.
2. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego dei materiali in caso di cambiamento di sepoltura.
3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dai campi comuni e che non siano stati richiesti per il reimpiego ai sensi del comma 2 del presente articolo, possono essere consegnate gratuitamente ai familiari e congiunti di salme inumate nel cimitero di Piossasco, per collocarle sulla sepoltura di un parente o affine entro il 4° grado.
4. L'assegnazione dei materiali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è autorizzata dal Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio sulla base della disponibilità a seguito di domanda presentata dagli interessati. Le domande sono evase in base all'ordine di arrivo.
5. I materiali consegnati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo dovranno essere in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova destinazione. La sepoltura alla quale i materiali sono destinati deve necessariamente trovarsi all'interno del cimitero comunale di Piossasco. I materiali così consegnati dovranno essere immediatamente collocati sulla nuova sepoltura.
6. I materiali che non possono essere reimpiegati come stabilito ai commi 2 e 3 del presente articolo, opportunamente privati degli eventuali segni funebri, possono essere alienati. Il ricavo è destinato ad opere di miglioramento del Cimitero.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

V. CAPO - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI.

Art. 53 Cremazione

1. Il presente Capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri* e della L.R. Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007 *Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*.
2. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 *Ordinamento di Polizia Mortuaria*, del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circolare Ministero Sanità n. 24/93 e Circolare Ministero Sanità n. 10/98.
3. La cremazione consiste nell'incenerimento della salma, delle ossa rinvenute in occasione di esumazioni o estumulazioni e di eventuali resti mortali non ancora mineralizzati, di membra e parti anatomiche.
4. Il presente Capo, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art. 54 Crematorio

1. La cremazione della salma – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

Art. 55 Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da essere soggetta a chiusura, anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, come previsto dalla lett. d) del paragrafo 14.1 della circ. min. Sanità n. 24 del 24/6/1993.

Art. 56 Autorizzazione alla cremazione di salma

1. La cremazione di ciascuna salma è autorizzata dal Responsabile della Polizia Mortuaria del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto;
 - c) dichiarazione su carta libera resa all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, la volontà di procedere alla cremazione del defunto deve essere manifestata da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. La dichiarazione dei familiari può essere resa anche all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto. In ogni caso la dichiarazione resa viene consegnata o fatta pervenire all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso per l'autorizzazione alla cremazione, nelle forme consentite dalla legge.
 - d) Nei casi di cui alle lettere a) e b) la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.
2. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad Associazione riconosciuta, di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, sarà cura dell'Associazione stessa far pervenire al Comune di decesso la dichiarazione sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se non in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
4. L'autorizzazione alla cremazione di una salma non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da un certificato medico rilasciato UOA Medicina Legale dell'ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001, art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico, essendo integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, deve contenere, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, la specifica indicazione che la salma può essere cremata.
5. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
6. Per i resti ossei contenuti in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.

Art. 57 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune. Possono altresì essere avviati alla cremazione su disposizione del Sindaco. Si definiscono resti mortali i risultati della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del periodo ordinario di almeno 10 anni per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate da almeno 20 anni l'esito della trasformazione per effetto di corificazione, come specificato al punto 1 della Circolare Ministero Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 e D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento possono:
 - essere inumati in campo comune;
 - essere avviati a cremazione.
2. Gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria sensi dell'art. 47 del presente Regolamento possono:

- permanere nello stesso loculo;
 - essere inumati in campo comune;
 - essere avviati a cremazione.
3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.
 4. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla totalità di questi.
 5. A concessione scaduta o al termine del periodo ordinario di inumazione, in caso di disinteresse dei familiari o aventi titolo il Sindaco può disporre della cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Le ceneri saranno conferite d'ufficio nel cinerario comune.
 6. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
 7. In adempimento alla risoluzione 69/2010 della Regione Piemonte le ceneri derivanti da cremazione di resti mortali e di ossa di cui al presente articolo 57 non possono essere affidate per la conservazione a domicilio, né disperse.

Art. 58 Conservazione, affidamento e dispersione ceneri

1. Per quanto riguarda le modalità di conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione delle salme si rimanda al vigente *Regolamento relativo all'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*.

VI. CAPO - POLIZIA DEI CIMITERI.

Art. 59 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco con apposito provvedimento, ed esposto ad ogni ingresso del cimitero.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'accesso al cimitero fuori orario è subordinato al permesso del Servizio Lavori Pubblici e manutenzione, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 60 Disciplina dell'ingresso e dei divieti

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali salvo il caso di cani guida per non vedenti;
 - b) alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua.
3. Ai titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 188 c. 2 del Codice della Strada - *Circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone invalide* - dietro istanza degli stessi nella quale vengano evidenziate particolari limitazioni nella deambulazione, il Sindaco concede autorizzazione ad accedere al Cimitero a bordo di un autoveicolo. Tale facoltà di accesso non può essere esercitata quando siano in corso cerimonie funebri, celebrazioni religiose o civili o eventi che comportino la presenza di un numero particolarmente elevato di visitatori.
4. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti contrari alla pietà verso i defunti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio di Custodia;
 - g) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, alberi, sedere sui copri fossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) da parte di chi li ha collocati in prossimità delle sepolture, non provvedere alla rimozione di fiori o lumi che, per il loro naturale deperimento, sono diventati indecorosi;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco previo assenso dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere alle operazioni di esumazione ed estumulazione di salme o resti mortali non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo.
5. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo specifiche autorizzazioni secondo la normativa di settore.
6. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative o di quelle penali, qualora ne ricorrano gli estremi, il personale addetto alla vigilanza diffiderà ad uscire immediatamente coloro che tengono, all'interno del cimitero, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciassero discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti. Se ricorre il caso, i medesimi possono essere consegnati agli agenti della forza pubblica o deferiti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 61 Fiori e piante ornamentali.

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi.
2. Composizioni floreali (quali, a titolo esemplificativo, corone, cuscini e copricassa funebri) deposte in occasione del rito funebre dovranno essere depositate in modo da non creare ingombro e pericolo per i dolenti (per i loculi, ai margini del marciapiede). Le medesime non potranno essere rimosse dagli operatori addetti al cimitero e trasportate a rifiuto negli appositi contenitori prima che siano trascorsi 3 giorni dalla loro deposizione.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.

Art. 62 Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati ex art. 184 del D.Lgs 152/2006 come rifiuti urbani e si distinguono in rifiuti pericolosi e in rifiuti non pericolosi.
2. Ai sensi dell'art.2, lettere e) ed f) del DPR 15 luglio 2003 n. 254: "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179":
 - a) sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.
 5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici.
 6. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
 7. L'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali deve avvenire in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, mantenendo separate le diverse tipologie di rifiuto che devono essere rimosse con cadenza almeno trimestrale o comunque quando raggiungono la quantità di 20 mc.
 8. I rifiuti da offerte votive quali fiori, candelotti, corone, vasi ecc. sono rifiuti assimilati ai rifiuti urbani e come tali devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori localizzati a cura e spese della Ditta/Ente gestore del cimitero.

TITOLO III – CONCESSIONI

Il Comune può concedere in uso aree e manufatti a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture – a cura e spese di privati, enti od associazioni o comunità - sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale. Gli articoli seguenti disciplinano ciascuna tipologia di sepoltura.

Art. 63 Tipologie di sepolture

Le sepolture individuate riguardano:

a) per inumazione:

- area per inumazione in campo comune, assegnata gratuitamente ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Per tale forma di seppellimento non è prevista la stipula di formale atto concessorio.
- aree ad uso sepolture private per impiantare campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

b) per tumulazione:

- loculi per la tumulazione individuale o per la raccolta di resti o ceneri;
- cellette ossario per la raccolta di resti mortali di individui o per la raccolta di ceneri provenienti dalla cremazione di salme;
- aree per la costruzione di sepolture private, con sistema di tumulazione individuale in cappella gentilizia o sepolcreto interrato;

c) per dispersione delle ceneri:

- area comune a disposizione per la dispersione delle ceneri;

d) per conservazione indistinta delle ceneri:

- cinerario comune

I. CAPO – TUMULAZIONE IN LOCULO

Art. 64 Concessione cimiteriale

1. La concessione di loculo è a titolo oneroso ed è consentita solo in presenza dell'evento morte, quindi solo nel caso di prima tumulazione di salma.
2. Oltre al feretro, in ogni singolo loculo può essere tumulata n. 1 cassetta resti o n. 1 urna cineraria, contestualmente o successivamente alla tumulazione del feretro.
3. La concessione di loculo è consentita per i soggetti di cui all'art. 36 c. 1. La richiesta ed il relativo atto concessorio devono contenere, obbligatoriamente, i nominativi dei destinatari ed essere sottoscritti dal coniuge del defunto, ovvero dal convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia alla data del decesso, e/o parenti o affini del defunto in linea retta e collaterale fino al 2° grado.
4. In caso di assenza dei soggetti di cui al comma precedente, la richiesta ed il relativo atto concessorio possono essere sottoscritti dal tutore o dall'esecutore testamentario del defunto o dall'amministratore di sostegno, ovvero dal responsabile della Comunità o convivenza in cui viveva stabilmente lo stesso, ovvero da persona legata al defunto.
5. La concessione cimiteriale sarà redatta in forma scritta e avrà la durata di anni 50 a far data dalla sottoscrizione dell'atto di cui sopra.
6. In deroga a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, è permessa la stipula di concessione contestuale di un loculo contiguo a quello concesso in presenza dell'evento morte, purché destinato al coniuge superstite o convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia.
7. In ulteriore deroga a quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, la Giunta Comunale può stabilire, in presenza di motivate condizioni e per limitati periodi di tempo, di destinare un determinato numero di loculi a concessioni cimiteriali da stipularsi con soggetti residenti richiedenti in vita per il proprio uso o per parenti che, obbligatoriamente, dovranno essere il coniuge, ovvero il convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia, o parenti o affini del concessionario in linea retta e collaterale fino al 2° grado.
8. Gli atti concessori, di cui al precedente comma 7 del presente articolo, conterranno l'indicazione dei nominativi dei destinatari dei loculi così concessi e avranno la durata di anni 55 a far data dalla sottoscrizione dell'atto.
9. Qualora il destinatario del loculo non sia residente o non lo sia stato per almeno un periodo negli ultimi 10 anni la tariffa di concessione viene maggiorata del 50% indipendentemente dalla residenza del richiedente.
10. E' prevista la possibilità di tumulazioni provvisorie (massimo un anno):
 - a) in caso di loculo già concesso e destinato, ma non ancora utilizzato, è autorizzata la tumulazione provvisoria di salma di persona coniuge, ovvero il convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia, o parente del concessionario fino al 2° grado (in linea retta, collaterale o affine), sottoscrivendo apposito documento ad integrazione dell'originale atto concessorio;
 - b) in caso di specifiche motivazioni alle seguenti condizioni:
 - stipula di regolare atto concessorio;
 - disponibilità del loculo;
 - versamento del corrispettivo dovuto, pari al 10% della tariffa stabilita per la concessione ordinaria.
11. Nel caso in cui sia presente una concessione cimiteriale destinata ad una sola salma, al decesso del coniuge, ovvero del convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia alla data del decesso, o di parenti del concessionario in linea retta, collaterale o affine fino al 2° grado, è possibile procedere alla tumulazione dei resti mortali ovvero delle ceneri nello stesso loculo, nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine sarà stipulato apposito documento ad integrazione dell'originale atto concessorio.

Art. 65 Adempimenti conseguenti alla scadenza della concessione di loculo

1. Non sono consentiti rinnovi alle concessioni scadute.
2. Terminato il periodo di concessione dei loculi, il Comune espone nella bacheca all'ingresso del cimitero e pubblica all'albo pretorio *online* l'elenco delle salme da estumulare e appone sui loculi interessati, nel mese di ottobre immediatamente successivo alla scadenza del periodo di concessione, un avviso. Qualora entro il 31

dicembre dello stesso anno di apposizione dell'avviso, il concessionario o suoi eredi non richiedano altra destinazione per le salme/resti/ceneri ivi contenuti, il Comune è autorizzato a procedere alla estumulazione ordinaria, con l'obbligo di provvedere alla tracciabilità degli stessi per ulteriori due anni.

3. I familiari del defunto, le cui generalità siano note al Comune, saranno avvisati dell'estumulazione con lettera o comunicazione telefonica.
4. Decorsi 2 anni dalla estumulazione ordinaria senza che gli aventi titolo abbiano manifestato interesse, i resti verranno conferiti in ossario/cinerario su disposizione d'ufficio senza che venga dato ulteriore avviso. Tale norma viene applicata anche per salme/resti/ceneri estumulate ai sensi del comma 2 del presente articolo e attualmente tumulati transitoriamente al fine della tracciabilità.
5. Unica deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo è l'ipotesi in cui il loculo concesso al richiedente in vita sia stato utilizzato, con tumulazione di salma, da meno di venti anni dalla scadenza della concessione; in questo caso, a richiesta degli aventi titolo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 65, potrà essere stipulata una nuova concessione.
6. Ad avvenuta scadenza della concessione provvisoria di cui al comma 10 lettera b) del precedente art. 64 il concessionario dovrà provvedere all'estumulazione del feretro, salvo possibilità di proroga per ulteriori anni 1 per giustificati e documentati motivi previa stipula di atto concessorio e pagamento del corrispettivo. In alternativa potrà essere stipulata ex novo concessione definitiva. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni di cui al presente comma il Comune provvederà d'ufficio all'estumulazione del feretro per inumazione in campo comune.

Art. 66 Retrocessione di loculi e rimborsi

1. Il loculo può essere retrocesso, previa comunicazione scritta, qualora il concessionario non intenda utilizzare il loculo medesimo per i destinatari indicati nell'atto concessorio o trasferisca la salma e/o i resti o le ceneri ivi contenuti in altra sede, dichiarando altresì che non intende utilizzare il loculo medesimo i destinatari indicati nell'atto concessorio.
2. Il concessionario avrà diritto ad un rimborso così determinato:

- a. 80% del corrispettivo pagato nel corso dei primi cinque anni del periodo di concessione;
- b. per i restanti anni di concessione, esclusi gli ultimi cinque anni, si applica la seguente formula:

$$\text{Rimborso} = \frac{80\% \text{ del Corrispettivo pagato}}{\text{Durata della Concessione}} \times \text{Numero di anni di concessione non usufruiti}$$

- c. nessuno rimborso compete per le retrocessioni richieste negli ultimi cinque anni del periodo di concessione.
3. Ai fini dei predetti calcoli si considera come anno usufruito un periodo superiore a 6 mesi.
4. Il loculo retrocesso torna pienamente a disposizione del Comune dal momento della presentazione della domanda di rimborso.
5. Nel caso in cui il concessionario del loculo non sia più in vita, il rimborso, come sopra spettante, sarà corrisposto agli eredi, come individuati dal codice civile.

Art. 67 Decadenza di concessione di loculo

Qualora il loculo non venga utilizzato per i destinatari indicati all'atto della concessione si incorre nella decadenza della concessione. La decadenza ha effetto dal momento in cui l'ente ne viene a conoscenza e non dà diritto ad alcun rimborso.

II. Capo – TUMULAZIONE IN CELLETTA OSSARIO

Art. 68 Concessione cimiteriale

1. La concessione di celletta è a titolo oneroso ed ogni celletta può al massimo contenere:
 - n. 2 urne cinerarie;
 - n. 1 cassetta per la raccolta dei resti e n. 1 urna cineraria.
2. La concessione di celletta è consentita per i soggetti di cui all'art. 36 c. 1. La richiesta ed il relativo atto concessorio devono contenere, obbligatoriamente, i nominativi dei destinatari ed essere sottoscritti dal coniuge del defunto, ovvero dal convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia alla data del decesso, e/o parenti o affini del destinatario in linea retta e collaterale fino al 2° grado.
3. In caso di assenza dei soggetti di cui al comma precedente, la richiesta ed il relativo atto concessorio possono essere sottoscritti dal tutore o dall'esecutore testamentario del destinatario della celletta o dall'amministratore di sostegno, ovvero dal responsabile della Comunità o convivenza in cui viveva stabilmente lo stesso, ovvero da persona legata al destinatario.
4. La concessione cimiteriale sarà redatta in forma scritta e avrà la durata di anni 99 a far data dalla sottoscrizione dell'atto di cui sopra.
5. Qualora il destinatario della celletta non sia residente o non lo sia stato per almeno un periodo negli ultimi 10 anni di vita la tariffa di concessione viene maggiorata del 50% indipendentemente dalla residenza del richiedente.
6. E' prevista, previa comunicazione scritta, la possibilità di tumulazioni provvisorie (massimo un anno) in caso di celletta già concessa e destinata, ma non ancora utilizzata, ovvero utilizzata in parte. La tumulazione provvisoria è consentita solo per resti o ceneri di persona coniuge, ovvero il convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia, o parente del concessionario fino al 2° grado (in linea retta, collaterale o affine);
7. In caso di specifiche motivazioni, previa richiesta scritta, è ammesso il deposito provvisorio, a titolo gratuito, di resti/ceneri in celletta destinata dal Comune per un periodo massimo di un anno.
8. Entro lo scadere dell'anno di cui al precedente comma 7, l'avente titolo dovrà provvedere all'estumulazione dei resti/ceneri per la sistemazione definitiva. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui al presente comma, la tumulazione diverrà definitiva e l'avente titolo dovrà stipulare regolare concessione di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo nonché provvedere al pagamento della relativa tariffa cimiteriale.
9. Nel caso in cui sia presente una concessione cimiteriale destinata ad un solo resto/urna di ceneri, al decesso del coniuge, ovvero del convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia alla data del decesso, o di parenti del concessionario in linea retta, collaterale o affine fino al 2° grado, è possibile procedere alla tumulazione dei resti mortali ovvero delle ceneri nello stesso loculo, nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo del presente articolo. A tal fine sarà stipulato apposito documento ad integrazione dell'originale atto concessorio.

Art. 69 Retrocessione e decadenza di celletta

1. Qualora il concessionario della celletta non intenda utilizzare la celletta può retrocederla previa comunicazione scritta. La celletta retrocessa ritorna pienamente a disposizione del Comune dal momento della comunicazione di volontà a non usufruirne. La retrocessione non dà diritto ad alcun rimborso.
2. Qualora il concessionario della celletta non utilizzi la celletta medesima o trasferisca i resti o le ceneri ivi contenute in altra sede, incorre nella decadenza della concessione. La decadenza ha effetto dal momento in cui l'ente ne viene a conoscenza e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 70 Adempimenti conseguenti alla scadenza della concessione di celletta

1. Non sono consentiti rinnovi alle concessioni scadute.
2. Terminato il periodo di concessione delle cellette, il Comune pubblica all'Albo Pretorio *online* del Comune l'elenco dei resti/ceneri da estumulare e appone sulle medesime, nel mese di ottobre immediatamente successivo alla scadenza del periodo di concessione, un avviso relativo alla prossima estumulazione dei resti e/o delle ceneri ivi contenuti. Qualora entro il 31 dicembre dello stesso anno di apposizione dell'avviso, il

concessionario o suoi eredi non richiedano altra destinazione per i resti/ceneri ivi contenuti, il Comune è autorizzato a procedere all'estumulazione ordinaria senza obbligo di provvedere alla tracciabilità, conferendo quindi i resti in ossario comune e le ceneri nel cinerario.

III. Capo – TUMULAZIONE IN EDICOLA FUNERARIA O SEPOLCRETO (TOMBE DI FAMIGLIA)

Art. 71 Concessione cimiteriale area per tumulazione in edicola funeraria o sepolcreto

1. L'area per la costruzione di sepolture private, con sistema di tumulazione individuale in sepolcreto o cappella gentilizia, è concessa a titolo oneroso a privati residenti nel Comune di Piossasco o enti aventi sede nel medesimo.
2. La richiesta di concessione può essere presentata da più privati o enti; in questo caso nell'atto di concessione devono essere specificate le rispettive quote e la responsabilità solidale.
3. La concessione sopra descritta ha durata di anni 99 dalla data di sottoscrizione dell'atto concessorio che assume obbligatoriamente la forma scritta.
4. In deroga a quanto previsto al comma 1, possono essere concesse aree a soggetti come sopra individuati non aventi residenza o sede nel Comune previo versamento del corrispettivo della concessione aumentato del 50%.
5. Le concessioni di cui sopra impegnano il/i concessionario/i alla sollecita presentazione del progetto per l'ottenimento del prescritto "Permesso di costruire" entro il termine di 6 mesi a far data dalla sottoscrizione dell'atto concessorio; i lavori dovranno iniziare entro 1 anno dal rilascio del permesso di costruire e dovranno terminare entro 1 anno dalla data di inizio. La Giunta Comunale stabilisce con apposito provvedimento le penali da applicarsi in caso di inosservanza dei predetti termini.
6. Il Permesso di costruire conterrà i termini entro cui dovranno iniziare i lavori di realizzazione della cappella o del sepolcreto, nonché quelli di conclusione.
7. Il non rispetto dei termini è causa di decadenza dalla concessione come stabilito dal successivo art. 76.
8. Le esistenti concessioni senza scadenza temporale, cosiddette "perpetue", soggiacciono alle condizioni di cui ai punti a), b), c) ed e) del seguente art. 76. La perpetuità della concessione, inoltre, viene meno in caso di soppressione del cimitero, nei termini e modalità di cui al successivo comma 9.
9. In adempimento all'art. 98 del D.P.R. 285/1990, in caso di soppressione del cimitero, i concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere, comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l'onere del trasporto è a carico del concessionario stesso. Le nuove concessioni saranno valide per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione estinta. Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento al citato D.P.R. 285/1990 nonché al Regolamento in materia della Regione Piemonte approvato con L. 7 del 8/08/2012.

Art. 72 Diritto d'uso

1. Il diritto d'uso della sepoltura in tomba di famiglia spetta al concessionario, al coniuge, al convivente more uxorio come risultante dallo stato di famiglia, ai parenti e affini in linea retta, senza distinzione di grado, ai parenti e affini in linea collaterale entro il 4° grado.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto della comunità o ente medesimo, previa dichiarazione del responsabile.
3. Il concessionario può consentire la tumulazione di salme di persone cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo. Il consenso deve

essere manifestato in forma scritta. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari.

4. Sono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi esposti.
5. Con la concessione il Comune trasferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, fatto salvo i casi espressamente disciplinati al seguente art. 73.

Art. 73 Cessione dei diritti d'uso

1. Il diritto di uso, come concesso dal Comune, per tumulazioni in aree private per costruzioni di tombe a sistema di tumulazione è riservato al concessionario e ai soggetti indicati al precedente art. 72.
2. La cessione sia parziale che totale del diritto d'uso di tombe di famiglia a terzi è subordinata a specifica richiesta del concessionario al Comune. La richiesta dovrà essere accompagnata da formale dichiarazione delle parti, da cui risulti che la cessione avviene senza alcuna finalità di lucro o di speculazione, fatto salvo l'eventuale rimborso proporzionale per le spese sostenute per la costruzione della sepoltura. La cessione è autorizzata con provvedimento espresso e formalizzata con scrittura privata tra il Comune e le parti (cedente e subentrante). Il diritto d'uso ceduto, per il quale nessun corrispettivo o canone è dovuto al Comune cesserà salvo rinnovo alla naturale scadenza dell'atto concessorio originale.

Art. 74 Subentro nella titolarità della concessione per successione a causa di morte

1. In caso di decesso del concessionario, la titolarità della concessione è trasmissibile per successione, legittima o testamentaria.
2. L'erede/gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 6 mesi dalla data del decesso, per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, in caso di pluralità di subentranti, il Comune provvede d'ufficio, individuandolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
4. La comunicazione di cui al comma 2 dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o copia autentica del testamento, che comprovino i trapassi dall'ultimo intestatario agli aventi diritto al momento della comunicazione.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 75 Rinnovo

1. Alla scadenza, la concessione può, su richiesta, essere rinnovata per la stessa durata di cui al comma 3 dell'art. 71, previo pagamento della tariffa stabilita dall'organo competente al momento della scadenza.
2. L'avviso di scadenza della concessione dovrà essere notificato dal Dirigente del Settore competente per materia, un anno prima del termine, ai titolari della concessione, eredi o aventi causa.
3. Nel caso in cui gli aventi diritto non siano reperibili, sulla tomba e all'ingresso del Cimitero sarà apposto un avviso relativo alla prossima scadenza, con contestuale pubblicazione all'albo pretorio *online*. Decorsi inutilmente 24 mesi dall'affissione dell'avviso, senza richiesta di rinnovo da parte degli aventi diritto, le opere costruite sull'area passeranno di proprietà del Comune, senza alcun rimborso.

Art. 76 Decadenza della concessione

1. Si ravvisa causa di decadenza nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando venga accertato con dovuta documentazione che la concessione è oggetto di lucro o speculazione;
 - b) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, come stabilito all'art. 78 del presente regolamento, con pregiudizio alla stabilità delle opere;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - d) quando non siano realizzate totalmente o parzialmente le opere nei termini previsti dal permesso di costruire e successive eventuali proroghe concesse, come stabilito al comma 7 dell'art. 71;
 - e) quando la famiglia sia estinta ai sensi del comma 6 dell'art. 74 del presente regolamento.
2. In caso di incuria, di parziale o mancata realizzazione dell'opera, la decadenza è sempre preceduta da diffida al concessionario o agli aventi titolo ad eseguire le opere nel termine che sarà di volta in volta stabilito.
3. In caso di irreperibilità o di abbandono, in sostituzione della diffida, il Comune provvederà ad apporre sulla costruzione un avviso che contemporaneamente pubblicherà all'Albo Pretorio *online* del Comune per la durata di 180 gg. consecutivi.
4. Decorsi ulteriori 6 mesi dalla scadenza della pubblicazione di cui sopra la Giunta Comunale pronuncerà la decadenza con apposito provvedimento indicando inoltre i termini di estumulazione delle salme/ceneri/resti contenute nella sepoltura privata decaduta, con onere a carico del concessionario decaduto.

Art. 77 Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, secondo le modalità di cui al precedente art. 76, il Dirigente potrà concedere nuovamente l'area e la costruzione che vi insiste, ad un prezzo stabilito dall'Amministrazione, sentito il parere dell'ufficio tecnico, con obbligo per il nuovo concessionario di mantenere nella tomba i resti delle salme ivi sepolte, fino al termine stabilito nel provvedimento di decadenza.
2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale che ha facoltà di procedere alla loro riassegnazione, restauro ovvero demolizione.

TITOLO IV – MANUTENZIONE, LAVORI PRIVATI E PERSONALE DEI CIMITERI

I. CAPO - MANUTENZIONI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 78 Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle edicole funerarie e dei sepolcreti di famiglia spetta ai concessionari e per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro, ivi compresa la pulizia delle iscrizioni.
2. I concessionari sono tenuti a provvedere alla manutenzione dei manufatti di loro proprietà per tutto il tempo della concessione adottando accorgimenti e precauzioni al fine di non recare danni né alla proprietà comunale né alle proprietà private confinanti. In caso di danno il/i concessionario/i o eventuali eredi saranno ritenuti responsabili in solido.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida al concessionario o eredi, come individuati al precedente art. 74, secondo le modalità di cui al comma 2 e seguenti dell'art. 76 del presente Regolamento. La persistente mancata manutenzione ed incuria può essere causa di decadenza della concessione cimiteriale, come stabilito al comma 1 lettera b) del citato art. 76.

4. La manutenzione ordinaria dei loculi e delle cellette spetta al concessionario o ai suoi eredi, in particolare compete la manutenzione della lastra, delle scritte e di altri eventuali accessori/decorazioni poste dal concessionario. In caso di inadempimento i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge. Le manutenzioni straordinarie dei fabbricati ove sono situati i loculi e le cellette sono a carico del Comune.
5. Nelle sepolture in campo comune i familiari provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione o sostituzione di cippi, lapidi, contorni-fossa, tondata arbusti, ecc.) in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle norme di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale in vigore. L'Amministrazione provvede allo sfalcio periodico dell'erba e/o spianamento della ghiaia nei vialetti e nei passaggi dei campi.
6. L'amministrazione provvede, al riporto di terra qualora si verificassero avvallamenti delle sepolture segnalati dai familiari al servizio di custodia, nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa del copri fossa definitivo.
7. Per la manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle tombe di famiglia e sepolcreti interrati, il concessionario deve essere in possesso dell'apposito titolo abilitativo edilizio (Cel, Scia, P.d.C).
8. Gli interventi di riparazione e sostituzione dei marmi delle lapidi, delle lastre copri tomba, delle lastre di copertura dei loculi e delle cellette, dei contorni fossa, devono essere preventivamente concordati con il Servizio Lavori Pubblici e manutenzione.

Art. 79 Lavori privati nelle aree in concessione

1. Per quanto concerne la costruzione di edicole, sepolcreti, ristrutturazioni e/o manutenzione straordinaria da eseguirsi da privati o da imprese nelle aree in concessione, si fa riferimento al Piano regolatore cimiteriale e alle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale nonché al T.U. dell'Edilizia in vigore.

Art. 80 Orario di lavoro

1. I lavori di edilizia dovranno essere eseguiti esclusivamente durante l'orario di apertura del cimitero esclusi i giorni di domenica e festivi infrasettimanali.

Art. 81 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. In occasione della commemorazione dei defunti non si eseguiranno lavori di edilizia dal 25 ottobre al 10 novembre.

Art. 82 Vigilanza

1. La vigilanza sull'esatta realizzazione dei lavori di edilizia è effettuata dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni e dal personale di custodia.

II. CAPO - PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 83 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri e per il personale dipendente dalle imprese appaltatrici di servizi cimiteriali

1. Il personale del cimitero è tenuto, tra l'altro, a:
 - a. osservare il presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri;
 - b. svolgere servizio di custodia;
 - c. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - d. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - e. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - f. redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante l'uso di strumenti informatici.
2. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b. ricevere compensi sotto qualsiasi forma, e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 84 Divieti di seppellimento e di esumazione

1. Nessuna salma può essere sepolta nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dal Responsabile della Polizia Mortuaria.
2. Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna di ogni singola salma e dovrà successivamente essere consegnato al Responsabile della Polizia Mortuaria del Comune di Piosasco.
3. I feretri possono essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, previa autorizzazione del Responsabile della Polizia Mortuaria. Tale deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nella suddetta autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni/estumulazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni/estumulazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Responsabile della Polizia Mortuaria e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

I. CAPO – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione successiva all'esecutività della deliberazione di adozione, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del vigente Statuto comunale. Le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore facendo salva la sola durata della concessione il cui regime è indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il *Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria* e quello per la *Concessione dei loculi e delle aree cimiteriali* precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., alla Circolare Ministeriale 24.06.1993 n.24 ed ogni altra normativa vigente in materia, salvo i casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 per i quali il Sindaco è competente all'adozione dei provvedimenti ivi richiamati.

Art. 86 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette ossario, ecc.) o

l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 87 Sanzioni e reati

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con D.P.R. 29/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni o al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285, sono accertate e punite ai sensi della normativa vigente.
2. Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di salma previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale è tenuto a denunciare tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

Art. 88 Tariffe e canoni di concessione

1. Le tariffe funebri e cimiteriali e i canoni di concessione previsti dal presente Regolamento sono determinate con apposito atto della Giunta Comunale.

Art. 89 Informazione ai cittadini

1. Le informazioni sono divulgate mediante il Sito del Comune di Piossasco all'indirizzo www.comune.piossasco.to.it.

